

LA SETTIMANA IN BREVE

| | |
|-----------|--|
| 02 | Notizie |
| | OPERAZIONI STRAORDINARIE |
| 02 | PASSAGGIO GENERAZIONALE - Aspetti fiscali - Imposizione indiretta FISCALE |
| 03 | RISCOSSIONE - Modello F24 - Versamenti unificati |
| 05 | RISCOSSIONE - Modello F24 - Compensazione LAVORO |
| 06 | PREVIDENZA - Contributi IVS artigiani e commercianti |
| 08 | PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali IMMOBILI |
| 09 | AGEVOLAZIONI PRIMA CASA |
| 10 | Leggi In evidenza |

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Aspetti fiscali - Imposizione indiretta - Morte del socio di srl titolare di partecipazione del 35% - Successione degli eredi per legge - Comproprietà della quota - Condizione del controllo - Insussistenza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.5.2026 n. 109)

Con la risposta ad interpello 26.5.2026 n. [109](#), l'Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sull'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di partecipazioni societarie, di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90.

Esenzione per il passaggio generazionale di quote societarie e aziende

Si ricorda che l'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 contempla un'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni operante per i trasferimenti di aziende o partecipazioni realizzati a favore del coniuge o del discendente del donante o del defunto.

In particolare, l'esenzione (come modificata con la riforma del DLgs. [139/2024](#)) trova applicazione, in caso di successione o donazione di partecipazioni in società di capitali, a condizione che il cessionario:

- acquisisca il controllo societario ai sensi dell'[art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c.;
- integri il controllo già esistente.

La posizione di "controllo" deve essere conservata dai beneficiari del trasferimento per 5 anni dall'acquisto.

Condizione del controllo in caso di comunione ereditaria di quote

La verifica della condizione del "controllo" sociale, in capo ai beneficiari del trasferimento, presenta qualche criticità in caso di comunione ereditaria.

Infatti, la norma agevolativa richiama il requisito del controllo come definito dall'[art. 2359](#) co. 1 n. 1 c.c. (che fa riferimento alla "maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria"), ma non fornisce alcuna indicazione per la gestione dei casi in cui la partecipazione societaria si trasferisca in comproprietà.

L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, già da tempo ha chiarito che l'esenzione spetta in ogni caso "per il trasferimento della partecipazione di controllo a favore di più discendenti in comproprietà" (così la circ. n. [11/2007](#), § 12 e le risposte ad interpello nn. [37/2020](#), [38/2020](#), [72/2024](#), [271/2025](#)).

Ne deriva che, ad esempio, se il defunto era titolare di una quota del 60% in Alfa srl:

- l'esenzione spetta se la quota si trasferisce per successione in comproprietà ai tre figli, con nomina del rappresentante comune;
- l'esenzione spetta, ovviamente, se la quota viene trasferita integralmente ad uno solo dei tre figli;
- l'esenzione non spetta se la quota viene suddivisa tra i tre figli in proprietà esclusiva, in quanto ognuno acquisisce solo il 20%, che non gli attribuisce la maggioranza dei voti in assemblea;
- l'esenzione spetta se la quota del 60% viene suddivisa tra i tre figli in proprietà esclusiva, ma uno di essi già possiede il restante 40%, in quanto, in tal caso, tale erede, sommando il 20% ricevuto in eredità al 40% già detenuto, raggiunge la maggioranza in assemblea.

Caso di specie

Nel caso di specie, la quota caduta in eredità non era "di controllo".

Infatti, la società Alfa srl era costituita da 4 soci:

- padre e madre erano titolari ciascuno di una partecipazione pari al 35% del capitale;
- i due figli erano titolari ciascuno di una partecipazione pari al 15%.

Alla morte del padre, in base alle regole della successione per legge ([art. 581](#) c.c.), gli succedono moglie e figli (per una quota di 1/3 ciascuno) e tra gli eredi si costituisce la comunione ereditaria, in cui ricade anche la quota del 35% di Alfa srl.

Integrazione del controllo

Secondo i contribuenti istanti, nel caso di specie, la condizione del controllo sarebbe soddisfatta, in quanto, sommando la quota del 35% (ricevuta per successione) alle quote già detenute in titolarità esclusiva dai tre eredi, si ottiene una partecipazione complessiva del 100%.

L'Agenzia delle Entrate, però, non condivide questa impostazione e, richiamando il chiarimento reso nella risoluzione n. [75/2010](#), precisa che nel caso di specie non è possibile "sommare" le quote ricevute per successione a quelle già detenute dagli eredi, in quanto il titolo del possesso è differente:

- in un caso (quote già detenute dagli eredi), si tratta di titolarità esclusiva;
- nell'altro (quote ricevute per successione), si tratta di titolarità in comunione ereditaria.

In pratica, secondo l'Amministrazione, possono sommarsi solo partecipazioni detenute con lo stesso titolo.

Alternative ipotizzabili

In breve, nel caso di specie, affinché il passaggio generazionale della partecipazione societaria del padre potesse usufruire dell'esenzione di cui all'[art. 3](#) co. 4-ter del DLgs. 346/90 sarebbe stata necessaria una pianificazione successoria volta ad escludere l'operatività della successione per legge.

Infatti, ove il defunto avesse trasferito la partecipazione del 35% integralmente alla moglie (con testamento o donazione), l'esenzione avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto il trasferimento avrebbe consentito al coniuge l'integrazione del controllo sociale. In tal caso, poi, il successivo trasferimento successorio delle quote dalla madre ai figli, anche ove realizzato in comunione ereditaria (in forza di successione *ex lege*), potrebbe godere ulteriormente dell'esenzione.

art. 3 co. 4 ter DLgs. 31.10.1990 n. 346

Risoluzione Agenzia Entrate 26.7.2010 n. 75

Risposta interpello Agenzia Entrate 26.5.2026 n. 109

Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2026 - "Quote ereditate in comunione non sommabili a quelle a titolo esclusivo per l'esenzione" - Mauro

Il Sole - 24 Ore del 27.5.2026, p. 31 - "Quote sociali ereditate non esenti se non danno il controllo della Srl" - Busani

Italia Oggi del 27.5.2026, p. 32 - "Srl, senza il controllo di diritto salta lo sconto sulle quote ereditate" - Stancati - Manguso

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Donazione di partecipazioni" - Mauro A.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Cessione di partecipazioni" - Greco E. - Mauro A.

Fiscale

RISCOSSIONE

[Modello F24 - Versamenti unificati - Versamenti in scadenza al 30.6.2026 - Proroga per i contribuenti che applicano gli ISA e per i soggetti minimi e forfetari \(art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89\)](#)

Con l'[art. 6](#) del DL 22.5.2026 n. 89 è stata disposta la proroga:

- per i versamenti in scadenza al 30.6.2026, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- in relazione ai contribuenti interessati dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. "minimi".

Il rinvio dei termini di versamento è stato disposto in considerazione delle ulteriori modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, introdotte in sede di conversione del DL 27.3.2026 n. [38](#) nella L. 22.5.2026 n. [88](#).

Nuovi termini di versamento per effetto della proroga

Per effetto della proroga i versamenti dovranno essere effettuati:

- entro il 20.7.2026, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;
- oppure dal 21.7.2026 al 20.8.2026 (30° giorno successivo al 20.7.2026, tenendo conto del differimento per il periodo feriale), con la maggiorazione dello 0,8% (misura raddoppiata rispetto agli scorsi anni), invece che entro il 30.7.2026 con la maggiorazione dello 0,4%.

Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti

Analogamente agli scorsi anni, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA),

di cui all'[art. 9-bis](#) del DL 50/2017;

- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'[art. 27](#) co. 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli [artt. 32](#) ss. del TUIR (cfr. risposta a interpellato Agenzia delle Entrate 2.8.2019 n. [330](#)).

Soci di società e associazioni "trasparenti"

La proroga interessa anche i soggetti che:

- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli [artt. 5, 115 e 116](#) del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare del più ampio termine di versamento anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

Soggetti IRES con termini di versamento successivi al 30.6.2026

La proroga non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 in conseguenza della data di:

- approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali "solari" che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, dopo il 31.5.2026);
- chiusura del periodo d'imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2025 - 30.6.2026).

Versamenti che rientrano nella proroga

La proroga riguarda:

- i versamenti risultanti dai modelli REDDITI 2026, IRAP 2026 e IVA 2026, che sarebbero scaduti il 30.6.2026 (senza maggiorazione);
- gli altri versamenti che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi.

La proroga è quindi applicabile ai versamenti:

- del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP;
- delle addizionali IRPEF/IRES;
- della maggiorazione IRES per le "società di comodo";
- delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfetari e minimi, sostitutiva sul maggior reddito concordato, cedolare secca sulle locazioni, *capital gain*);
- delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE);
- dell'imposta sul valore delle crypto-attività;
- dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. [2731](#) e [FAQ](#) Agenzia Entrate 26.7.2024); rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o commerciali non in regime di "trasparenza fiscale" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. [173](#));
- dell'IVA per l'adeguamento agli ISA;
- del saldo IVA per il 2025 derivante dal modello IVA 2026, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16.3.2026, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026; se il versamento viene ulteriormente differito entro il 20.8.2026, è dovuta l'ulteriore maggiorazione dello 0,8% che si applica sull'importo dovuto già maggiorato fino al 30.6.2026;
- del diritto annuale alle Camere di commercio.

art. 17 DLgs. 9.7.1997 n. 241
art. 17 DPR 7.12.2001 n. 435
art. 18 DLgs. 9.7.1997 n. 241
art. 6 DL 22.5.2026 n. 89
art. 6 DPR 14.10.1999 n. 542
art. 8 DM 11.5.2001 n. 359
art. 9 bis DL 24.4.2017 n. 50

Il Quotidiano del Commercialista del 26.5.2026 - "Versamenti di soggetti ISA e forfetari entro il 20 agosto con lo 0,8%" - Negro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "IRPEF" - Negro M.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "IRES" - Corso L. - Negro M.

RISCOSSIONE

Modello F24 - Compensazione - Crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi" - Indebita compensazione di imposte - Divieto di compensazione con debiti iscritti a ruolo (risposta interpello Agenzia delle Entrate 27.5.2026 n. 110)

Ai sensi dell'[art. 121](#) co. 3 del DL 34/2020, i crediti d'imposta, derivanti dall'esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui al co. 1 sulle spese detraibili ai sensi dell'[art. 119](#) del DL 34/2020 (*superbonus*) e del co. 2 del medesimo art. 121 (altri *bonus* edilizi), possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, dal fornitore che applica lo "sconto sul corrispettivo" o dal cessionario che ha acquistato il credito d'imposta, senza applicazione dei seguenti limiti:

- preclusione alla compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi, di cui all'[art. 31](#) co. 1 del DL 78/2010;
- tetto massimo di compensazioni effettuabili nell'anno solare, di cui all'[art. 34](#) della L. 388/2000 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2.3.2021 n. [133](#));
- tetto massimo di compensazioni effettuabili nell'anno solare utilizzando crediti di imposta esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di cui all'[art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007.

Limitazioni all'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta derivanti da interventi "edilizi"

L'utilizzo in compensazione nel modello F24 delle rate annuali dei crediti d'imposta, derivanti dalle opzioni è:

- sospeso, fino a concorrenza degli importi dei ruoli e dei carichi, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori, o per atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero di crediti d'imposta, per importi complessivamente superiori a 10.000,00 euro, ai sensi del co. 3-bis dell'[art. 121](#) del DL 34/2020, inserito dal co. 1 dell'[art. 4](#) del DL 39/2024 (norma che però non è ad oggi ancora in vigore e applicabile perché le modalità della sua attuazione e la relativa decorrenza sono demandate dal medesimo co. 3-bis ad un apposito regolamento del MEF non ancora adottato);
- precluso per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori, o per atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi gli atti di recupero di crediti d'imposta, per importi complessivamente superiori a 50.000,00 euro (in precedenza 100.000,00 euro), ai sensi del co. 49-quinquies dell'[art. 37](#) del DL 223/2006 (da ultimo modificato dall'[art. 1](#) co. 116 della L. 30.12.2025 n. 199).

Chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria

Dato il quadro normativo che precede, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.5.2026 n. [110](#):

- ha confermato che i crediti d'imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020 sono utilizzabili in compensazione con i debiti previdenziali (al netto, si ricorda, della preclusione disposta dal co. 1 dell'[art. 4-bis](#) del DL 39/2024 per le sole banche, intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione, con riguardo alle compensazioni eseguite a partire dall'1.1.2025);
- ha evidenziato che gli importi iscritti a ruolo per contributi previdenziali non rientrano tra le "iscrizioni a ruolo o carichi per imposte erariali e relativi accessori" e, pertanto, non rilevano né ai fini del divieto di compensazione di cui all'[art. 31](#) del DL 78/2010 (che comunque non si applicherebbe ai crediti d'imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020), né ai fini della sospensione del diritto di compensazione previsto dal co. 3-bis dell'[art. 121](#) del DL 34/2020 (applicabile ai crediti d'imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020, ma non ancora in vigore), né ai fini del divieto di compensazione previsto dal co. 49-quinquies dell'[art. 37](#) del DL 223/2006 (applicabile ai crediti d'imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020 ed in vigore).

La non riconducibilità degli importi iscritti a ruolo per contributi previdenziali alle “*somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori*” e nemmeno (secondo la tesi dell’Agenzia delle Entrate) dei crediti d’imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020 a “*crediti relativi alle stesse imposte*” (ossia a crediti relativi a imposte erariali) sta però alla base della negazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della possibilità di utilizzare i crediti d’imposta ex [art. 121](#) del DL 34/2020 in compensazione proprio con gli importi iscritti a ruolo per contributi previdenziali.

L’Agenzia delle Entrate rimarca infatti come l’istituto della compensazione possa essere utilizzato solo in relazione alle fattispecie espressamente previste e la possibilità di compensare debiti per importi iscritti a ruolo è consentita solo ai sensi dell’art. 31 del DL 78/2020, limitatamente al “*pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte*”.

In conclusione, le somme iscritte a ruolo per debiti nei confronti della Cassa forense non inibiscono l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi”, per i quali il beneficiario della detrazione aveva optato per la fruizione mediante sconto sul corrispettivo o la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ai sensi dell’[art. 121](#) del DL 34/2020; tuttavia, detti crediti “*non potranno essere utilizzati per pagare i ruoli stessi*” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.5.2026 n. [110](#)).

art. 121 DL 19.5.2020 n. 34

Risposta interpello Agenzia Entrate 27.5.2026 n. 110

Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2026 - "Compensazione dei crediti edilizi non inibita dai debiti previdenziali iscritti a ruolo" - Zanetti - Zeni

Lavoro

PREVIDENZA

Contributi IVS artigiani e commercianti - Modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026 (circ. INPS 27.5.2026 n. 62)

La circ. INPS 27.5.2026 n. [62](#) riepiloga le modalità di compilazione del quadro RR del modello REDDITI PF 2026. Il quadro è preposto alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da:

- artigiani e commercianti iscritti alle rispettive Gestioni previdenziali dell’INPS, per i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (sezione I del quadro RR);
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, in quanto privi di una specifica Cassa di previdenza o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione o di versamento alla Cassa professionale esistente (sezione II del quadro RR);
- lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico iscritti alla Gestione Separata (sezione III del quadro RR).

Nel quadro RR del modello REDDITI PF 2026 è presente una sezione riepilogativa nella quale riportare i totali delle sezioni II e III, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con il modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.

Base imponibile contributiva per le Gestioni artigiani e commercianti

Per gli artigiani e i commercianti concorre alla formazione della base imponibile contributiva il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2025, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno ([art. 3-bis](#) co. 1 del DL 384/92).

Per la determinazione della base imponibile occorre, quindi, far riferimento nel modello REDDITI PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH e LM. Fermi i chiarimenti della circ. INPS [84/2021](#), i soci lavoratori di srl iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti considerano anche la parte del reddito d’impresa della società corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, oppure la quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Base imponibile per la Gestione separata - Iscritti diversi dai lavoratori sportivi

Per gli iscritti alla Gestione separata INPS (diversi dai lavoratori sportivi), la base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo professionale dichiarati ai fini IRPEF nei quadri RE, RH, LM e RL, per le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Base imponibile per la Gestione separata - Prestazioni di lavoro sportivo dilettantistico

Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che svolgono prestazioni di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo come definite ai sensi degli [artt. 25](#) e ss. del DLgs. 36/2021, la base imponibile contributiva è rappresentata dai compensi (e non dal reddito) percepiti nel 2025, per la parte di essi che eccede la quota esente di 5.000,00 euro ([art. 35](#) co. 8-bis del DLgs. 36/2021).

Fino al 31.12.2027, inoltre, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo ([art. 35](#) co. 8-ter del DLgs. 36/2021). Tale riduzione opera con riguardo alla base imponibile IVS, mentre la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche dev'essere calcolata sulla totalità dei compensi, al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

In caso di contemporaneo svolgimento di prestazioni di lavoro sportivo e di prestazioni di diversa natura, è necessario determinare due differenti basi imponibili; il reddito da attività diverse dal lavoro sportivo deve essere indicato nella sezione II e i compensi come lavoratore sportivo devono essere indicati nella sezione III, prendendo come riferimento gli importi indicati nei righi:

- RE2, campo 2;
- LM2 (se barrata la casella "autonomo");
- LM22 (o seguenti se il codice ATECO è dichiarato su altro rigo), campo 3 (se barrata la casella "autonomo").

Concordato preventivo biennale

La determinazione della base imponibile contributiva nell'ambito del quadro RR del modello REDDITI PF 2026 è influenzata dall'adesione al concordato preventivo biennale. Come regola generale, l'accettazione della proposta CPB comporta la determinazione delle imposte così come dei contributi previdenziali, sulla base degli importi concordati. Gli eventuali redditi effettivi, maggiori o minori dell'ammontare concordato con l'Agenzia delle Entrate, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte e dei contributi previdenziali obbligatori; tuttavia, nel caso in cui il reddito effettivo risulti superiore a quello concordato, è facoltà del contribuente determinare e versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo ([art. 19](#) co. 1 del DLgs. 13/2024).

La circolare INPS dettaglia quindi i rigi dei quadri RF, RG, RE, RH e CP da considerare per la determinazione dell'imponibile previdenziale. Se il reddito di riferimento è quello concordato (e non quello effettivo), occorre considerare anche il reddito o la quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui all'[art. 20-bis](#) del DLgs. 13/2024, nella sezione I del quadro CP.

Ad esempio, in caso di adesione al CPB da parte di un professionista iscritto alla Gestione separata:

- se si determinano i contributi sulla base del reddito concordato, occorre considerare l'importo del rigo CP9, colonna 3 (da riportare al rigo RE21, colonna 5), eventualmente al netto delle perdite riportate nel rigo RE24, e la quota di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva (rigo CP2, colonna 3);
- se si determinano i contributi sulla base del reddito effettivo, occorre considerare l'importo del rigo CP10, colonna 3 (in luogo degli importi dei rigi da RE23 a RE25).

Termini di versamento

Relativamente ai versamenti dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale per artigiani e commercianti e sul reddito di lavoro autonomo per i professionisti iscritti alla Gestione separata, operano i medesimi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi ([art. 3-bis](#) co. 3-bis del DL 384/92 e [art. 18](#) co. 4 del DLgs. 241/97). Pertanto i termini di versamento sono fissati:

- per il saldo 2025 e la prima rata di acconto 2026, al 30.6.2026, oppure al 30.7.2026, con la maggiorazione dello 0,4%;
- per la seconda rata di acconto 2026, al 30.11.2026.

Resta ferma la possibilità di usufruire della proroga dei versamenti, disposta dall'[art. 6](#) del DL 22.5.2026 n. 89 in favore dei soggetti ISA e dei contribuenti "minimi", al 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione, oppure dal 21 luglio al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8% (cfr. mess. INPS 27.7.2021 n. [2731](#) e FAQ Agenzia delle Entrate [26.7.2024](#)).

art. 10 DLgs. 9.7.1997 n. 241

Circolare INPS 27.5.2026 n. 62

Il Quotidiano del Commercialista del 28.5.2026 - "Criteri differenziati per il calcolo dei contributi previdenziali nel quadro RR" - Rivetti

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - CIGS e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Istruzioni (mess. INPS 22.5.2026 n. 1702)

Con il messaggio 22.5.2026 n. [1702](#), l'INPS ha fornito istruzioni di carattere operativo ai fini della gestione amministrativa dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

In via preliminare, si ricorda che l'[art. 27](#) del DL 22.6.2012 n. 83 definisce come situazioni di crisi industriale complessa, quelle riguardanti specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Proroghe per il 2026

Con l'occasione, si ricorda che le misure in questione sono state prorogate, per tutto il 2026, dall'[art. 1](#) co. 165 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), come modificato dall'[art. 14](#) co. 1-sexies del DL 200/2025 (c.d. "Milleproroghe").

Va evidenziato come nell'ultima legge di bilancio, a differenza della CIGS prevista per le citate aree di crisi industriale, non sia stato previsto inizialmente alcun rifinanziamento per la mobilità in deroga.

Solo successivamente, il citato [art. 14](#) co. 1-sexies del DL 200/2025 convertito ha stabilito che anche per il 2026 il Ministero del Lavoro può destinare risorse ai sensi dell'[art. 53-ter](#) del DL 50/2017 per la concessione di trattamenti di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa.

Ciò premesso, con il messaggio in commento si osserva innanzitutto come la previsione della legge di bilancio 2026 non preveda l'emanazione di un decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le Regioni con aree di crisi industriale complessa.

Pertanto, al fine di autorizzare i trattamenti in questione, la verifica della relativa sostenibilità finanziaria avverrà in base alla capienza del finanziamento complessivamente riportata nel disposto della legge di bilancio, pari a 100 milioni di euro per il 2026.

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria

Per quanto riguarda il trattamento di CIGS per le aree di crisi industriale complessa, l'INPS ricorda che la misura è destinata ai datori di lavoro che, avendo già usufruito in precedenza di trattamenti straordinari, risultano impossibilitati ad accedere a ulteriori interventi sia perché hanno raggiunto la durata massima prevista dagli [artt. 4 e 22](#) del DLgs. 148/2015, sia perché non sono soddisfatti i criteri di autorizzazione relativi alle causali di intervento ex [art. 21](#) dello stesso DLgs. 148/2015.

Il trattamento in questione può essere riconosciuto, al verificarsi di determinate condizioni, fino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.

Analogamente, è stato prorogato anche l'esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa previsto dall'[art. 6](#) del DL 92/2025, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione di 12 mesi.

Mobilità in deroga

Con riferimento alla mobilità in deroga, l'Istituto previdenziale precisa che il pagamento della prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda *on line*, e che per l'anno 2026 l'importo medio mensile della prestazione in parola è pari a 1.638,63 euro, comprensivo di copertura figurativa e assegno al nucleo familiare.

Indicazione operative

Sotto il profilo operativo, l'INPS rende noto che, nel caso in cui il trattamento di integrazione salariale straordinaria venga erogato con il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'Istituto, i datori di lavoro dovranno inviare i flussi "Uniemens-Cig" (UNI41) con le consuete modalità.

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'[art. 7](#) co. 5-bis del DLgs. 148/2015, in caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'INPS tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Invece, in caso di erogazione della prestazione tramite conguaglio contributivo, nel messaggio in commento

si rende noto che i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare nell'ambito del flusso UniEmens il nuovo codice causale "L150".

In tutti i casi, si ricorda come l'[art. 7](#) co. 3 del DLgs. 148/2015 richiede ai datori di lavoro di effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell'autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Nel merito, l'INPS ricorda che il citato termine di decadenza si applica anche qualora il flusso UniEmens generi un saldo a credito del datore di lavoro.

Infine, l'Istituto previdenziale precisa che, in caso di cessazione dell'attività, il datore di lavoro potrà richiedere il rimborso tramite il flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività aziendale e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

art. 1 co. 165 L. 30.12.2025 n. 199

art. 21 DLgs. 14.9.2015 n. 148

art. 6 DL 26.6.2025 n. 92

Messaggio INPS 22.5.2026 n. 1702

Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2026 - "CIGS per le aree di crisi industriale complessa possibile con pagamento diretto" - Mamone

Italia Oggi del 23.5.2026, p. 28 - "Via a Cigs e mobilità in deroga" - Cirioli D.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - Cassa Integrazione guadagni in deroga" - Bonini P. Guide

Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.

Immobili

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Fabbricati collabenti - Applicabilità del beneficio (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.5.2026 n. 108)

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello 26.5.2026 n. [108](#), ha ammesso la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa di cui alla Nota II-bis all'art. [1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, all'acquisto di fabbricati collabenti, classificati in categoria catastale F/2, purché l'immobile venga effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l'esercizio dell'attività accertativa.

Cambio di orientamento

Con la risposta in commento, l'Agenzia delle Entrate muta orientamento rispetto a quanto a suo tempo affermato nella risposta 30.8.2019 n. [357](#) e si allinea, invece, al recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Cass. 16.2.2025 n. [3913](#)).

Fabbricati collabenti

Secondo la definizione fornita nella R.M. 16.11.2023 n. [4/DF](#), i fabbricati collabenti "sono beni immobili presenti nell'archivio del Catasto Edilizio Urbano (o Catasto dei fabbricati), seppur privi di rendita". In particolare, tali immobili "sono classificati nella categoria catastale F/2, trattandosi di immobili diroccati, ruderi, ovvero beni immobili caratterizzati da notevole livello di degrado, che ne determina l'assenza di autonomia funzionale e l'incapacità reddituale temporalmente rilevante". In pratica, si tratta di immobili diroccati o in tale stato di degrado da non essere ritenuti idonei a produrre reddito.

Agevolazione prima casa

I dubbi sulla possibilità di applicare le agevolazioni prima casa agli immobili catastalmente classificati in F/2 deriva dalla circostanza per cui la norma che disciplina le agevolazioni prima casa per l'imposta di registro e l'IVA (Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) definisce il campo di applicazione del beneficio circoscrivendolo alle "case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9".

Per questo motivo, nella risposta n. [357/2019](#), l'Amministrazione aveva escluso l'applicabilità del beneficio all'acquisto di un gruppo di trulli diroccati, valorizzando il fatto che la classificazione catastale (F/2) dei fabbricati collabenti rappresenta una classificazione durevole (diversamente da quella degli immobili da

costruire) che individua “fabbricati totalmente o parzialmente inagibili, caratterizzati da un notevole livello di degrado che ne determina l’incapacità di produrre ordinariamente reddito”; per queste ragioni, l’Amministrazione ne aveva escluso l’assimilabilità alle “case di abitazione” e, pertanto, ne aveva dedotto l’incompatibilità con le agevolazioni prima casa.

Posizione della Corte di Cassazione

Sul tema è poi intervenuta la Corte di Cassazione che, con la pronuncia 16.2.2025 n. [3913](#), ha sancito che anche i fabbricati collabenti, catastalmente classificati come F/2, possono accedere alle agevolazioni prima casa, in quanto suscettibili di essere destinati, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo. In particolare, la Suprema Corte ritiene che né l’assenza di attuale destinazione ad abitazione, né la classificazione F/2 configurino impedimenti all’applicazione del beneficio “prima casa”, posto che anche il tenore letterale della Nota II-bis va in questa direzione, ove esclude solo i fabbricati classificati A/1, A/8 o A/9. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che, se l’idoneità ad abitazione al momento dell’acquisto non è richiesta per gli immobili in costruzione, non può essere richiesta per i collabenti.

Cambio di orientamento dell’Agenzia delle Entrate

Con la risposta n. [108/2026](#), l’Agenzia delle Entrate si allinea a questa ultima posizione della giurisprudenza di legittimità, affermando la possibilità di applicare le agevolazioni prima casa alla cessione di un fabbricato costituito da un’*unità collabente ed area scoperta pertinenziale, censita a catasto fabbricati in categoria catastale F/2, costituita da trulli con forno a legna, camini e cisterna* (per una curiosa casualità, infatti, sia la risposta n. [357/2019](#) che la 108/2026 riguardavano l’acquisto di trulli diroccati).

Tariffa Parte I art. 1 TUR

Risposta interpello Agenzia Entrate 25.5.2026 n. 108

Risposta interpello Agenzia Entrate 30.8.2019 n. 357

Il Quotidiano del Commercialista del 27.5.2026 - "Su fabbricati collabenti e prima casa, l’Agenzia si allinea alla Cassazione" - Mauro

Italia Oggi del 27.5.2026, p. 32 - "Il rudere è prima casa" - Ricca

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2019 - "Trulli diroccati senza bonus prima casa" - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 1.3.2025 - "Fabbricati collabenti compatibili con la prima casa" - Mauro Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Prima casa" - Mauro A.

Cass. 16.2.2025 n. 3913

Leggi in evidenza

FISCALE

DPCM 8.1.2026

FISCALE

IMPOSTE DIRETTE - DISPOSIZIONI GENERALI - ONERI DEDUCIBILI - Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore della ricerca scientifica che possono essere dedotte dal reddito IRPEF o IRES
- Individuazione dei soggetti beneficiari - Nuovo elenco

L’art. 14 co. 1-6 del DL 14.3.2005 n. 35, conv. L. 14.5.2005 n. 80 (c.d. “decreto competitività”), come modificato dall’art. 99 co. 3 del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), prevede la deducibilità dal reddito ai fini IRPEF ed IRES, nella misura del 10% del reddito complessivo dichiarato e fino ad un importo massimo di 70.000,00 euro annui, delle liberalità in denaro e in natura effettuate a favore di fondazioni e associazioni riconosciute:

- aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In attuazione di tale disposizione, il presente DPCM individua le fondazioni e le associazioni riconosciute in relazione alle quali si applica la suddetta deducibilità ai fini IRPEF ed IRES.

Il suddetto elenco, riportato in allegato al presente provvedimento:

- sostituisce quello approvato dal DPCM 9.10.2023 (pubblicato sulla G.U. 17.11.2023 n. 269);
- contiene 192 soggetti rispetto ai precedenti 247.

Abrogazione dell'agevolazione dal periodo d'imposta 2026

L'art. 14 co. 1 - 6 del DL 35/2005, come modificato dal suddetto art. 99 co. 3 del DLgs. 117/2017, si applica fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (periodo d'imposta 2025, per i soggetti "solari").

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (periodo d'imposta 2026, per i soggetti "solari"), a seguito dell'entrata a regime della riforma del Terzo settore, l'agevolazione in esame viene infatti abrogata (artt. 102 co. 2 lett. h) e 104 co. 2 del DLgs. 117/2017, come modificato dall'art. 8 co. 1 lett. b) del DL 84/2025).

Il nuovo elenco di cui al presente DPCM è quindi applicabile fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025, vale a dire:

- periodo d'imposta 2025, per i soggetti "solari";
- periodo d'imposta 2025-2026, per i soggetti "non solari".